

Codice A1821A

D.D. 30 maggio 2025, n. 1117

**Ricovero apparati radio presso sito in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB) di proprietà di Vitaliano Borromeo. Approvazione nuovo schema di contratto con decorrenza dal 01.01.2025. Impegni di spesa per la somma complessiva di € 32.500,00 esenti IVA sul capitolo 136452 del Bilancio regionale.**



**ATTO DD 1117/A1821A/2025**

**DEL 30/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Ricovero apparati radio presso sito in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB) di proprietà di Vitaliano Borromeo. Approvazione nuovo schema di contratto con decorrenza dal 01.01.2025. Impegni di spesa per la somma complessiva di € 32.500,00 esenti IVA sul capitolo 136452 del Bilancio regionale.

Premesso che:

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio e ha disposto di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radio copertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti di telecomunicazione adeguatamente attrezzati, tra cui quello in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB) di proprietà di Vitaliano Borromeo, la cui ospitalità è stata regolamentata tramite il contratto per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2024 tra Regione Piemonte e Vitaliano Borromeo del 3 gennaio 2019 nr. 2045 – Serie 3T – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 gennaio 2019 (repertorio regionale 000064 del 04/02/2019);

è quindi necessario sottoscrivere un nuovo contratto;

Rilevato che:

la proprietà per tramite dello studio della SAG (Servizi Amministrativi Gestionali) srl – Amministrazione Borromeo ha comunicato per le vie brevi il proprio parere favorevole ai contenuti

della bozza di contratto che regolarizza e definisce le condizioni e i termini del rapporto di ospitalità, autorizzando l'avvio dell'iter procedurale necessario per la stipula del contratto stesso;

l'importo riferito al contratto in parola è di € 4000,00 annuali esenti IVA al netto di eventuali adeguamenti ISTAT e dei costi di registrazione/imposta del contratto;

è previsto altresì, dal contratto, la corresponsione di un importo pari a € 680,00 esenti IVA annuali per spese di manutenzione e pulizia/sgombero della neve della strada d'accesso previste al netto di eventuali adeguamenti ISTAT;

è previsto inoltre il pagamento una tantum del corrispettivo dovuto per le modifiche alla dotazione delle apparecchiature del sito, relativamente al periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, in un'unica soluzione pari a € 2.000,00;

dato atto che

sussiste ancora la necessità di garantire l'ospitalità degli apparati della rete radio di Protezione Civile Emercom.Net della Regione Piemonte presso il sito in parola;

che il Regolamento regionale di Contabilità n.9 del 16/7/2021 all'art. 32 c.2 autorizza gli impegni per locazione oltre il Bilancio gestionale triennale;

il costo per l'ospitalità di apparati della rete radio di Protezione Civile Emercom.Net della Regione Piemonte presso il sito in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB) di proprietà di Vitaliano Borromeo è congruo rispetto ai prezzi di mercato ed è comunque conveniente da un punto di vista tecnico;

ritenuto

pertanto vantaggioso per l'Amministrazione dare corso alla stipula del contratto con la proprietà Vitaliano Borromeo, domiciliato presso gli Uffici della Società SAG S.r.l. in Via Borromei n. 1/A Milano codice fiscale (omissis), per l'ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso il sito in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB);

di approvare lo schema di contratto e i suoi allegati compiegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di individuare ora per allora la decorrenza del contratto a partire dal 01/01/2025;

di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la somma complessiva stimata di € 32.500,00, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore di Vitaliano BORROMEO (cod. ben. 351363) per la copertura del suddetto contratto ripartito così come segue:

- impegno di € 2.000,00 esente IVA sul capitolo 13645 – annualità 2025, quale somma una tantum riconosciuta per le modifiche alla dotazione delle apparecchiature del sito nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2024;
- impegno di € 5.000,00 esente IVA sul capitolo 13645 – annualità 2025, quale somma del canone, della manutenzione del sito e delle spese di registrazione e oneri fiscali;
- impegno di € 5.000,00 esente IVA sul capitolo 13645 – annualità 2026, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);

- impegno di € 5.050,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2027, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- annotazione contabile di € 5.100,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2028, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- annotazione contabile di € 5.150,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2029, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- annotazione contabile di € 5.200,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2030, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);

I sopra elencati impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

preso atto altresì che con nota prot. n. 11053 del 14/3/2025, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ing. Bruno Ifrigerio, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

quanto sopra premesso e considerato,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- D.Lgs 36 del 31/3/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

*determina*

di dare corso alla stipula del contratto con la proprietà Vitaliano Borromeo, domiciliato presso gli Uffici della Società SAG S.r.l. in Via Borromei n. 1/A Milano codice fiscale BRR VLN 60H22 F205V, per l'ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso il sito in località Mottarone Vetta nel Comune di Stresa (VB);

di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di individuare ora per allora la decorrenza del contratto a partire dal 01/01/2025;

di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la somma complessiva stimata di € 32.500,00, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore di Vitaliano BORROMEO (cod. ben. 351363) per la copertura del suddetto contratto ripartito così come segue:

- impegno di € 2.000,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2025, quale somma una tantum riconosciuta per le modifiche alla dotazione delle apparecchiature del sito nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2024;
- impegno di € 5.000,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2025, quale somma del canone, della manutenzione del sito e delle spese di registrazione e oneri fiscali;
- impegno di € 5.000,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2026, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- impegno di € 5.050,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2027, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- annotazione contabile di € 5.100,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2028, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura

corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);

- annotazione contabile di € 5.150,00 esente IVA sul capitolo 136452 – annualità 2029, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);
- annotazione contabile di € 5.200,00 esente IVA sul capitolo 136452 annualità 2030, quale stima del canone e della manutenzione del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nell'anno precedente);

di disporre ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori  
Daniela Martinengo  
Gabriele Nocerino

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

## CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI APPARATO RADIO

### TRA

il **Dott. Vitaliano Borromeo** nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Milano –  
Piazza Borromeo n. 12 (cf. \_\_\_\_\_), domiciliato presso gli Uffici  
della Società SAG S.r.l. in Via Borromei n. 1/A, (d’ora innanzi il “**Concedente**”)

### E

**Regione Piemonte** - Settore Protezione civile, con sede legale in Piazza Piemonte n.  
1, 10127 Torino, Codice Fiscale n. 80087670016, nella persona del suo Dirigente  
Arch. Francescantonio De Giglio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato  
nella sede regionale della Regione Piemonte, in Torino (TO) - C.so Marche 79,  
munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di  
seguito, la “**Concessionaria**”)

(di seguito singolarmente la “**Parte**” ed insieme le “**Parti**”)

### PREMESSO

- che il Concedente è proprietario della stazione ripetitrice radio in località  
Mottarone Vetta nel Comune di Stresa, individuata sul Mapp. 292 - Fg. 8 del  
Catasto Terreni del Comune censuario di Stresa e censita al Catasto Fabbricati  
sul Mapp. 104- Fg. 8 nel medesimo Comune precedentemente indicato. La  
stazione ripetitrice radio è composta di un traliccio e sottostante locale di  
servizio, come da planimetria allegata - **Allegato A** - (di seguito, la  
“**Stazione**”);
- che nella Stazione è ricoverata una delle stazioni ripetitrici della rete radio di  
emergenza Emercom.Net di proprietà della Regione Piemonte, meglio descritta  
nell’articolo 1 che segue, (di seguito “**Apparecchiatura Radio**”);

- l'ospitalità dell'Apparecchiatura Radio è regolamentata tramite il Contratto tra Regione Piemonte e Federico Borromeo per l'istallazione di apparecchiature radio del 26 febbraio 2004 nr. 5546 – Serie 3 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 30 marzo 2004 repertorio regionale 8963 (di seguito il “**Contratto 2004**”);
- con Atto Notarile di “Rettifica, Conferma e Vendita” stipulato in data 28 giugno 2017, Repertorio numero 5.656 / Raccolta numero 2.788 e registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Milano-2 in data 26 luglio 2017 al numero 41271 – Serie 1T, il Dott. Vitaliano Borromeo è subentrato di diritto nel Contratto al dott. Federico Borromeo quale nuovo soggetto concedente;
- con una nuova convenzione è stata regolamentata l'ospitalità dell'Apparecchiatura Radio tra Regione Piemonte e Vitaliano Borromeo per l'istallazione di apparecchiature radio del 03 Gennaio 2019 nr. 2045 – Serie 3T – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 gennaio 2019 repertorio regionale 000064 del 04/02/2019 (di seguito il “**Contratto**”);
- in data 04 Luglio 2024 le Parti hanno sottoscritto una Scrittura Modificativa in riferimento alla convenzione di cui al punto precedente, la quale è stata registrata al nr. 1027 – Serie 3 – presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 Marzo 2025;
- a fronte delle modifiche intervenute nel lato attivo del Contratto, le Parti con la presente convezione (di seguito la “**Convenzione**”), che annulla e sostituisce il Contratto 2004 ed ogni altro precedente accordo in essere tra le medesime, intendono dettare una nuova regolamentazione per il ricovero dell'Apparecchiatura Radio;

- l'Apparecchiatura Radio è inserita nei cespiti del patrimonio regionale e come tale coperta da assicurazione contro furto, incendio e per la responsabilità civile verso terzi.

Tanto premesso alla presente scrittura e chiamato a formarne parte integrante e sostanziale,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Con la presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) il Concedente consente alla Concessionaria, che accetta, di ospitare e mantenere, per la durata della presente Convenzione, le seguenti apparecchiature (di seguito, le “**Apparecchiature**”) presso la Stazione:

- Numero 1 Antenna tipo martello VHF;
- Numero 1 Antenna tipo martello UHF;
- Numero 1 parabola da 30 cm verso Mottarone Piazzale;
- Numero 1 parabola da 90 cm verso Candoglia;
- Numero 2 Armadietti per contenere la stazione energia del link a microonde, le cui misure sono 60 cm di larghezza – 60 cm di profondità – 120 cm di altezza.

Si precisa che ogni eventuale nuova modifica e/o implementazione di apparecchiature dovrà essere precedentemente valutata e accordata dal Concedente.

2. Tutte le spese e gli oneri relativi alle installazioni ed all'allacciamento elettrico al contatore sono a carico della Concessionaria, la quale si impegna a rimuovere al termine della presente Convenzione tutto quanto installato, provvedendo al ripristino a propria cura e spese.

3. Si dà atto che la presente concessione non è esclusiva, nella Stazione sono attualmente presenti apparecchiature di terzi e il Concedente potrà consentirne l'installazione di ulteriori liberamente e senza essere tenuti a darne avviso alcuno alla Concessionaria. Resta inteso che dovranno essere eliminate a cura e spese della Concessionaria eventuali interferenze a questa imputabile che dovessero verificarsi in qualunque momento. La Concessionaria inoltre garantisce di essere in possesso di regolare concessione ministeriale ed a tale proposito, su richiesta del Concedente, fornirà copia della "licenza di esercizio" per collegamenti radio, fermo che laddove in difetto la presente Convenzione si risolverà di diritto ex art. 1456 C.C.
4. La Concessionaria provvederà ad assicurare idoneamente le Apparecchiature per ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto verso terzi e nei confronti del personale dipendente proprio nonché del Concedente. Resta inteso che la mancata stipulazione delle suddette polizze da parte della Concessionaria, ovvero il venir meno in qualunque momento della copertura assicurativa, comporteranno la risoluzione di diritto della presente Convenzione ex art. 1456 C.C.
5. L'accesso alla Stazione per operazioni di manutenzione delle Apparecchiature sarà consentito al personale della Concessionaria previo avviso al Concedente che potrà presenziare agli accessi mediante proprio personale, ferma restando la esclusiva responsabilità della Concessionaria per ogni eventuale danno derivante a persone e apparecchiature in conseguenza di tali accessi e operazioni, che saranno eseguiti esclusivamente da suoi tecnici specializzati. La Concessionaria, inoltre, vista anche la presenza in loco di altre installazioni,

si impegna espressamente a dotare il proprio personale di tutte le attrezzature protettive previste dalla vigente normativa in materia antinfortunistica.

6. Rimane espressamente inteso che il Concedente non avrà alcuna responsabilità per l'esercizio degli impianti che rimane affidato alla Concessionaria, né comunque per eventuali interruzioni o disservizi nel funzionamento degli apparati.
7. La presente Convenzione avrà durata di anni sei a partire dal 01/01/2025 e sino al 31/12/2030. L'eventuale rinnovo della Convenzione per un uguale periodo di anni 6 (sei) è subordinato al previo consenso scritto delle Parti. A tal fine con la presente Convenzione le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della naturale scadenza della Convenzione per valutare i termini e le condizioni di un eventuale rinnovo del rapporto.
8. La Concessionaria corrisponderà al Concedente, entro il 31 gennaio di ciascun anno un canone annuo anticipato onnicomprensivo di euro 4.680,00 (Quattromilaseicentoottanta/00), al lordo delle ritenute ed imposte di legge, di cui Euro 4.000,00 (Quattromila) a titolo di Canone di Locazione ed Euro 680,00 (Seicentoottanta/00) a titolo di spese di manutenzione / sgombero della neve della strada d'accesso. A fronte di tale importo il Concedente si impegna a mantenere pulita e sgombra da neve la strada di accesso per consentire alla Concessionaria l'accesso al sito.

Entrambi gli importi saranno aggiornati annualmente dal Concedente in misura corrispondente al 75% della variazione in aumento dell'indice "ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" intervenuta nel mese di dicembre rispetto all'anno precedente. Si dà atto che tale canone è comprensivo

del rimborso delle spese per l'energia elettrica, laddove gli oneri di gestione ulteriori saranno addebitati alla Concessionaria.

9. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario ed accreditati sul conto corrente bancario intestato al Concedente di seguito indicato:

IBAN: IT 40 D 05696 01600 000003085X14.

10. In caso di mancato e/o ritardato pagamento del canone, la Concessionaria sarà considerata automaticamente in mora senza bisogno di alcuna formale intimazione da parte del Concedente, con conseguente applicazione degli interessi di mora al tasso legale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, maturati dalla data di scadenza concordata tra le Parti fino alla data di effettivo pagamento e fatta sempre salva la facoltà del Concedente di risolvere la Convenzione.
11. La presente Convenzione si intenderà comunque, in ogni caso, risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti ipotesi: (i) qualsiasi Autorità vieti alla Concessionaria di irradiare qualsiasi segnale dalla Stazione; e (ii) perdita da parte della Concessionaria del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della frequenza assegnata.
12. Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono ad ogni effetto domicilio come in epigrafe.
13. La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e annulla e sostituisce ogni eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo relativamente all'oggetto della Convenzione.

14. Le Parti convengono che nessuna modifica o aggiunta alla presente Convenzione sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti.
15. Salvo quanto espressamente previsto nella presente Convenzione, il ritardato o mancato esercizio di un qualsiasi diritto, facoltà o azione ai sensi della Convenzione non costituisce una rinuncia a tale diritto, facoltà o azione.
16. Nel caso in cui una delle disposizioni della presente Convenzione dovesse essere considerata invalida, o comunque inefficace o non eseguibile, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità ed efficacia delle restanti disposizioni della presente Convenzione. A tal fine le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede termini, articoli o condizioni sostitutivi in luogo di quelli divenuti invalidi o ineseguibili, concordando reciprocamente una modifica al testo della Convenzione nella prospettiva di conseguire effetti giuridici ed economici validi e azionabili il più possibile prossimi a quelli originariamente previsti nella Convenzione.
17. Ciascuna delle Parti dà e prende atto che nell'ambito della sottoscrizione e dell'esecuzione della presente Convenzione, sono e potrebbero essere scambiate fra di esse – e conservate dalla Parte che di volta in volta le riceve per rispondere a proprie finalità organizzative correlate e volte esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale – informazioni o dati suscettibili di tutela ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, il "GDPR"). A tal fine, le Parti si impegnano a rispettare tutte le leggi concernenti il trattamento dei dati personali, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo il GDPR e ogni decisione adottata da qualsivoglia pubblica autorità garante del trattamento di dati personali, nonché ulteriori leggi applicabili in materia.

18. La presente Convenzione sarà disciplinata dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione e dipendenza della Convenzione, o della sua interpretazione o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
19. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla presente Convenzione saranno suddivise tra le parti al 50% come per legge. La registrazione della Convenzione avverrà ad opera della Concedente.

Allegato A: Planimetria della Stazione.

Allegato B: Mappa della Stazione.

Milano,

Dott. Vitaliano Borromeo

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile

Arch. Francescantonio De Giglio

Ai sensi dell'art. 1341 II° comma C.C. si approvano specificatamente i seguenti punti : 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 e 17

Milano,


Dott. Vitaliano Borromeo

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile

Arch. Francescantonio De Giglio




Planimetria di u.i.u. in Comune di STRESA via Mottarone Vetta civ. ....



PIANO TERRENO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

Chiarificazione di N.C.   
nuncia di variazione

Compilata dal GEOMETRA **Geom. ANTONIO SAIS**  
(Titolo, cognome e nome)  
SAIS ANTONIO **Part. IVA 00496910134**  
 Iscritto all'albo de GEOMETRI **Cod. Fisc. SSA NTN 43816 E444V**  
 della provincia di COMO **886**  
 data 18/10/00 Firma [Signature]

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali

8  
104 sub

N=47800

E=18600

